Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi

Prot. n. M/2413/28 Roma, 25 ottobre 1999

OGGETTO: Artt. 180, 181 e 193 del Codice della Strada. Adozione della misura cautelare del sequestro del veicolo. Corretta procedura. Quesito.

Si fa riferimento al quesito concernente l'oggetto, con il quale si chiede di conoscere l'avviso della scrivente in ordine all'ammissibilità della misura del sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 193 del D.Leg.vo n. 285/92 (C.d.s.), allorché in sede di controllo venga accertata, da parte degli organi di polizia, la mancanza del contrassegno di assicurazione e del relativo certificato al seguito del conducente, indipendentemente dalle dichiarazioni di quest'ultimo di riconoscimento della scopertura assicurativa.

Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, prima di esaminare lo specifico quesito proposto, si ritiene opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento, che disciplina, appunto, il regime assicurativo concernente i veicoli.

A tal fine si ricorda che, come è noto, l'art. 193 del codice della strada impone l'obbligo della copertura assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, per tutti i veicoli a motore circolanti su strada.

Il relativo impianto sanzionatorio, posto a tutela del suddetto obbligo, prevede nei confronti del trasgressore (e cioè di colui che non provvede alla copertura assicurativa) l'applicazione di sanzioni amministrative a carattere pecuniario nonché il sequestro del veicolo e la sua successiva confisca ai sensi degli artt. 13, co. terzo, e 21, co. primo, della legge n. 689/1981.

La legge n. 990/69, inoltre, dispone che l'esistenza della polizza assicurativa sia comprovata da due specifici documenti (il "certificato" ed il "contrassegno" di assicurazione), che il conducente, ai sensi degli artt. 180 e 181 C.d.s., deve, rispettivamente, avere al seguito ed esporre sul veicolo. Lo stesso codice prevede poi, nei citati articoli, specifiche sanzioni (esclusivamente pecuniarie) per l'inosservanza delle prescrizioni relative ai documenti di assicurazione.

Da quanto precede emerge chiaramente la netta distinzione, contemplata nella legge, tra l'ipotesi (più grave) della assoluta mancanza della copertura assicurativa e quella (certamente meno grave) della inosservanza delle disposizioni relative al possesso ed alla esposizione dei documenti attestanti la (esistente) copertura assicurativa.

E infatti, qualora, in sede di controllo stradale, emerga la omessa esposizione sul veicolo della quietanza di pagamento del premio di assicurazione o la mera dimenticanza da parte del conducente di avere al seguito la relativa certificazione, gli organi di Polizia stradale possono invitare, ai sensi dell'art. 180, co. ottavo, C.d.s., il guidatore a presentare la suddetta documentazione ad un Ufficio di polizia entro un termine prestabilito, fatta naturalmente salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie (art. 180, co. settimo e art. 181, co. terzo, C.d.s.).

Nella diversa fattispecie concernente l'accertamento della effettiva mancanza della copertura assicurativa, invece, gli organi di Polizia stradale debbono applicare le sanzioni previste dall'art. 193 del codice, e, quindi, come già ricordato, oltre a comminare la pena pecuniaria disporre anche il sequestro cautelare del mezzo, finalizzato alla adozione, da parte della competente autorità, del provvedimento di confisca obbligatoria dello stesso veicolo.

In relazione alla seconda ipotesi prospettata – costituente l'oggetto della problematica segnalata da codesta Prefettura – si evidenzia che ai fini dell'accertamento, da parte degli operatori stradali, dell'effettiva mancanza della copertura assicurativa, e quindi della conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 193 C.d.s., non appare sufficiente la circostanza che il conducente non sia in grado di esibire al momento i prescritti documenti ("certificato" e "contrassegno" di assicurazione), asseritamente in suo possesso.

Ciò nella considerazione che l'organo accertatore, da un lato, ha l'onere di svolgere successive verifiche presso l'agenzia di assicurazione, dall'altro lato, qualora il suddetto accertamento non fosse possibile può comunque intanto applicare le disposizioni di cui agli artt. 180 e 181 C.d.s., e, contestualmente, invitare il conducente ad esibire i documenti presso un Ufficio di polizia.

Naturalmente, qualora dalle successive verifiche dovesse emergere in termini inequivocabili la violazione dell'obbligo della copertura assicurativa, rimane impregiudicata l'applicazione "ex post" dell'art. 193 del codice.

E' da ritenere, peraltro, che se il conducente ammetta spontaneamente di non essere munito di copertura assicurativa, si possa procedere all'applicazione dell'art. 193 sulla base delle dichiarazioni dello stesso.

Analogamente si ritiene possibile procedere all'applicazione dell'art. 193 (e contestuale sequestro del mezzo) nei casi in cui un veicolo sia parcheggiato in aree ad uso pubblico e sia privo del contrassegno assicurativo, con materiale impossibilità per gli organi

di Polizia di individuare celermente l'eventuale Società Assicuratrice per l'effettuazione dei necessari riscontri.

In tale caso la possibilità di procedere all'immediato sequestro – sul presupposto del ragionevole dubbio circa la esistenza della copertura assicurativa – discende dalla esigenza che sia garantita la certezza, richiesta dalla legge, che tutti i veicoli siano muniti della (obbligatoria) assicurazione sulla responsabilità civile, ai fini del risarcimento di eventuali danni causati a terzi.

Occorre tuttavia precisare che l'organo di polizia che ha disposto il sequestro del veicolo parcheggiato privo del contrassegno assicurativo, deve comunque effettuare tutti i necessari, ulteriori accertamenti d'ufficio e procedere, senza indugio, al dissequestro del mezzo qualora emerga la sussistenza della copertura assicurativa, evitando così che il procrastinarsi del provvedimento cautelare possa determinare un ingiusto sacrificio a carico dell'utente.

Analogamente, si segnala la necessità che l'eventuale ricorso al Prefetto ex art. 213, co. terzo, C.d.s., avverso il provvedimento di sequestro, venga esaminato celermente e, nei casi in cui risulti dimostrata l'inesistenza degli elementi costitutivi della violazione, l'istanza sia tempestivamente accolta e disposto il contestuale dissequestro del veicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)